

Repertorio n. A/

COMUNE DI AREZZO

**GESTIONE DELLE ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE NEI NIDI E
NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER IL PROLUNGAMENTO
ORARIO A.S. 2022/2023 E ATTIVITÀ ESTIVE LUGLIO 2023 CIG
9265995CF5.**

L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno _____ del mese di _____, in
Arezzo, presso la sede del Comune di Arezzo, Piazza della Libertà n. 1

TRA

Il **COMUNE DI AREZZO**, con sede in Arezzo – Piazza della Libertà 1 –
C.F. e P. IVA n. 00176820512, rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del Testo
Unico degli Enti Locali, dell'art. 79 del vigente Statuto Comunale e dell'art.
17 del vigente Regolamento dei Contratti, dalla Dott. Anna Lisa Biagini, in
qualità di Direttore dell'Ufficio Servizi educativi e scolastici, in esecuzione
della determinazione organizzativa n. 206 del 04/05/2021;

E

il _____, che agisce non in proprio ma in qualità legale rappre-
sentante della **KOINÉ COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS**
avente sede in Arezzo – Viale Duccio di Buoninsegna 8 - partita IVA e C.F.
n° 01421910512, iscritta all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico al numero A 100962 in data 10/01/2015 – Albo
delle Società Cooperative della Regione Toscana D.P.G.R.T. n° 363 del
23/05/1994, nella sua qualità di impresa capogruppo del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, tra, oltre alla stessa, la mandante Progetto 5 Società

Cooperativa Sociale onlus con sede in Arezzo – P.zza Andromeda n° 20/A

P.IVA 01155650516 come risulta dal mandato collettivo speciale di cui all'at-

to notarile a rogito notaio Dr. _____ repertorio n° _____ raccolta n°

_____, registrato ad Arezzo in data _____ al n° _____ Serie

PREMESSO che:

→ la deliberazione di giunta comunale n° 174 del 09/05/2022 avente ad oggetto: “Attività ludico ricreative nei nidi e nelle scuole comunali dell'infanzia per il prolungamento orario a.s. 2022/2023 e attività estive luglio 2023. Determinazioni” con la quale si stabiliva di:

- realizzare, per l'a.s. 2022/2023 (dal 26 settembre 2022 al 30 giugno 2023), **il prolungamento orario dalle ore 16,00 alle ore 17,30** nei seguenti servizi comunali per l'infanzia a gestione diretta:

Scuole comunali dell'infanzia: Orciolaia, Don Milani, Sitorni;

Asili nido comunali: Cesti, Orciolaia, Peter Pan

per i bambini e le bambine frequentanti i suddetti servizi ed i cui genitori dimostrino che, per esigenze lavorative, non sono in grado di andare a prendere i propri figli alle ore 16,00;

- subordinare l'attivazione del modulo di frequenza del tempo prolungato nei suddetti servizi comunali per l'infanzia solo in presenza di un numero minimo di richieste da parte dell'utenza interessata, nella misura che segue:

almeno n° 10 per la scuola comunale dell'infanzia;

almeno n° 7 per gli asili nido comunali – fascia 12/36 mesi;

- realizzare le **attività ludico ricreative** nell'ambito del progetto “Giocoquando” per il mese di **Luglio 2023** (dal 03 al 28 luglio 2023) per i

bambini e le bambine frequentanti i servizi comunali per l'infanzia i cui genitori dimostrino di non poter beneficiare di ferie nel suddetto periodo di riferimento;

- stabilire che le suddette attività ludico ricreative del mese di luglio 2023 verranno realizzate in un'unica struttura di asilo nido per i bambini e le bambine frequentanti gli asili nido comunali ed in un'unica struttura di scuola dell'infanzia per i bambini e le bambine frequentanti le scuola comunali dell'infanzia, che verranno individuate successivamente tenendo conto delle programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria degli immobili comunali previsti per il periodo di riferimento;

➔ con provvedimento n° 1174 del 04/05/2022 il Direttore dell'Ufficio Servizi educativi e scolastici Dott. Anna Lisa Biagini è stata nominata responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione delle attività ludico ricreative nei nidi e nelle scuola dell'infanzia per il prolungamento orario a.s. 2022/2023 e attività estive luglio 2023;

➔ con provvedimento dirigenziale n° 1.514 del 09/06/2022 si è stabilito di:
- attivare una procedura di consultazione comparativa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 della gestione attività ludico ricreative nei nidi e nelle scuola dell'infanzia per il prolungamento orario (dalle 16,00 alle 17,30) a.s. 2022/2023 e attività estive luglio 2023;

- stabilire che il criterio di selezione dell'offerente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 co.2 del D.L gs n.50/2016 s.m.i.;

- stabilire che l'importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 121.569,54 (iva esclusa), di cui € 513,36 (iva esclusa) quali oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso, per un importo soggetto a ribasso pari ad € 121.056,18 (iva esclusa) e che il costo della manodopera è pari ad € 106.056,18 oltre iva di legge;

➔ con provvedimento n° 1.952 del 26/07/2022 si è stabilito di approvare il verbale di gara n. 1 del 25/07/2022 ed ammettere il costituendo R.T.I. composto da **Koiné Cooperativa sociale di tipo A onlus** – con sede legale in Arezzo, V.le Duccio di Buoninsegna 8 – Presidente e legale rappresentante: Dott. Paolo Peruzzi – P.I. 01421910512 (mandataria)/**Progetto 5 Società Cooperativa Sociale onlus** – con sede legale in Arezzo, P.zza Andromeda, 20/A – Presidente e legale rappresentante: Sig.ra Melania Rita Faggionato – P.I. 01155650516 (mandante) alla procedura di cui al presente atto (attivata con provvedimento n° 1514/2022), essendo risultato in possesso dei requisiti formali previsti dalla documentazione di gara;

➔ con provvedimento n° 1963 del 27/07/2022 è stata nominata la commissione di gara;

➔ con provvedimento n° 2121 del 16/08/2022 si è stabilito di approvare i verbali di gara n. 2 del 28/07/2022 e n° 3 del 08/08/2022 ed affidare, sulla base delle suddette risultanze, la gestione delle attività ludico ricreative nei nidi e nelle scuole dell'infanzia per il prolungamento orario a.s. 2022/2023 (dal 26 settembre 2022 al 30 giugno 2023) e attività estive luglio 2023 (dal 03 al 28 luglio 2023) - al costituendo R.T.I. **Koiné Cooperativa sociale di tipo A onlus** – con sede legale in Arezzo, V.le Duccio di Buoninsegna 8 – Presidente e legale rappresentante: Dott. Paolo Peruzzi – P.I. 01421910512

(mandataria)/Progetto 5 Società Cooperativa Sociale onlus – con sede legale in Arezzo, P.zza Andromeda, 20/A – Presidente e legale rappresentante: Sig.ra Melania Rita Faggionato – P.I. 01155650516 (mandante), per un importo di € 116.577,10 oltre iva al 5% (pari ad € 122.405,96 iva inclusa) + € 513,36 quali oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI oltre iva al 22% (pari ad € 626,30 iva inclusa) per un importo complessivo, iva inclusa, di € 123.032,26, subordinandone l'efficacia alla regolarità dei controlli di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

➔ con provvedimento n° _____ del _____ si è stabilita, all'esito dei controlli effettuati d'ufficio, l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con provvedimento n° 2121 del 16/08/2022 e si è approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Arezzo affida al R.T.I. composto da Koiné Cooperativa sociale di tipo A onlus – con sede legale in Arezzo, Via Duccio di Buoninsegna 8 – Presidente e legale rappresentante: Dott. Paolo Peruzzi – P.I. 01421910512 (mandataria)/Progetto 5 Società Cooperativa Sociale onlus – con sede legale in Arezzo, P.zza Andromeda, 20/A – Presidente e legale rappresentante: Sig.ra Melania Rita Faggionato – P.I. 01155650516 (mandante) per un importo di € 116.577,10 oltre iva al 5% (pari ad € 122.405,96 iva inclusa) + € 513,36 quali oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI oltre iva al 22% (pari ad € 626,30 iva inclusa) per un importo complessivo, iva inclusa, di € 123.032,26:

A) la gestione delle attività di **prolungamento orario dalle ore 16,00 alle**

17,30 per l' a.s. 2022/2023 (dal 26 settembre 2022 al 30 giugno 2023) nei seguenti servizi comunali per l'infanzia a gestione diretta:

Scuole comunali dell'infanzia: Orciolaia, Don Milani, Sitorni;

Asili nido comunali: Cesti, Orciolaia, Peter Pan

per i bambini e le bambine frequentanti i suddetti servizi ed i cui genitori dimostrino che, per esigenze lavorative, non sono in grado di andare a prendere i propri figli alle ore 16,00;

L'attivazione del modulo di frequenza del tempo prolungato nei suddetti servizi comunali per l'infanzia è subordinata alla presenza di un numero minimo di richieste da parte dell'utenza interessata, nella misura che segue:

- almeno n° 10 per la scuola comunale dell'infanzia;
- almeno n° 7 per gli asili nido comunali – fascia 12/36 mesi;

B) La gestione delle **attività estive per il mese di luglio** (dal 03 al 28 luglio 2023) per i bambini e le bambine frequentanti i servizi comunali per l'infanzia i cui genitori dimostrino di non poter beneficiare di ferie nel suddetto periodo di riferimento; le suddette attività ludico ricreative del mese di luglio 2023 verranno realizzate in un'unica struttura di asilo nido per i bambini e le bambine frequentanti gli asili nido comunali ed in un'unica struttura di scuola dell'infanzia per i bambini e le bambine frequentanti le scuola comunali dell'infanzia, che verranno individuate successivamente tenendo conto delle programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria degli immobili comunali previsti per il periodo di riferimento.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'esecuzione del servizio, oggetto del presente contratto, è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel capitolato

tecnico prestazionale e nell'offerta economica, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto (rispettivamente allegati A e B), nonché nell'offerta tecnica e nella lettera d'invito non materialmente allegati al presente contratto ed acquisiti agli atti di ufficio.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio le seguenti scadenze:

- prolungamento orario (dalle 16 alle 17,30) nei servizi comunali dell'infanzia a gestione diretta a.s. 2022/2023: dal 26 settembre 2022 al 30 giugno 2023;
- attività estive luglio 2023: dal 03 al 28 luglio 2023

ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. Anna Lisa Biagini, Direttore dell'Ufficio Servizi educativi e scolastici del Comune di Arezzo.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto è di € 116.577,10 oltre iva al 5% (pari ad € 122.405,96 iva inclusa) + € 513,36 quali oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI oltre iva al 22% (pari ad € 626,30 iva inclusa) per un importo complessivo, iva inclusa, di € 123.032,26,

ART. 6 - ADEGUAMENTO IN CORSO D'ESECUZIONE E QUINTO D'OBBLIGO

Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, la stazione appaltante, in presenza di sopravvenute esigenze, può chiedere un aumento o una diminuzione della prestazione originaria. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto a prestare quanto effettivamente richiesto sia per le maggiori che per le minori quantità rispetto a quelle indicate negli atti di gara, nel limite di 1/5 dell'im-

porto contrattuale aggiudicato, agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

ART. 7 - MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO

Il Comune di Arezzo, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste del presente contratto, corrisponde al R.T.I. composto da Cooperativa sociale Koiné (mandataria)/Progetto 5 cooperativa sociale (mandante) per il periodo 26/09/2022-28/07/2023 l'importo di € 116.577,10 oltre iva al 5% (pari ad € 122.405,96 iva inclusa) + € 513,36 quali oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI oltre iva al 22% (pari ad € 626,30 iva inclusa) per un importo complessivo, iva inclusa, di € 123.032,26 (eurocentoventitremilatrenta/26)*

** di cui € 17.187,36 con esigibilità esercizio finanziario 2022 ed € 105.844,90 con esigibilità esercizio finanziario 2023.*

Tale compenso è onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione risultante dai documenti di gara.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di presentazione da parte dell'aggiudicatario di regolari fatture, così articolate:

- Coop. Koiné (mandataria) –

– per prestazioni afferenti al servizio di prolungamento orario a.s. 2022/2023 nelle scuole comunali dell'infanzia a gestione diretta (Orciolaia, Don Milani, Sitorni) eseguite nella misura del 100% dalla medesima Cooperativa;

– per prestazioni servizi educativi e ausiliari presso il servizio di scuola comunale dell'infanzia individuata ed afferenti alle attività estive luglio 2023

eseguite nella misura del 100% dalla medesima Cooperativa;

- Coop. Progetto 5 (mandante)

– per prestazioni afferenti al servizio di prolungamento orario a.s. 2022/2023 negli asili nido comunali a gestione diretta (Cesti, Orciolaia, Peter Pan) eseguite nella misura del 100% dalla medesima Cooperativa;

– per prestazioni servizi educativi presso il servizio di asilo nido comunale individuato ed afferenti alle attività estive luglio 2023 eseguite nella misura del 100% dalla medesima Cooperativa.

Gli importi fatturati dovranno corrispondere alla prestazione effettuata, conformemente ai documenti presentati in sede di gara.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolari fatture al Servizio Finanziario del Comune di Arezzo, previa acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contabile).

La fattura elettronica rimessa all'Ente da parte dei componenti del R.T.I. dovrà riportare i seguenti impegni di spesa* e dati relativi al finanziamento assunto:

Prolungamento orario a.s. 2022/2023:

imp. n° 2566 capitolo 35232 Bilancio 2022

imp. n° 2567 capitolo 20100 Bilancio 2022

Attività estive mese di luglio 2023:

imp. n° 282 capitolo 35232 Bilancio 2022

imp. n° 283 capitolo 20100 Bilancio 2022

* sarà cura dell'ufficio servizi educativi e scolastici comunicare tempestivamente eventuali variazioni che venissero apportate al finanziamento per utilizzo contributi regionali/ministeriali, fermo restando l'importo complessivo di

gara.

CIG 9265995CF5

Codice IPA (indice delle pubbliche amministrazioni) attribuito a questa Amministrazione comunale: UFR1IJ

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Pertanto, così come specificato al comma 1 dello stesso articolo, si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto tramite l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, acceso/i presso banche o Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato/i, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché a comunicare, così come previsto al comma 7 dello stesso articolo, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i corrente/i.

L'aggiudicatario pertanto ha comunicato il seguente numero del c/c bancario acceso dedicato alle commesse pubbliche:

IBAN

Persone delegate ad operare sui suddetti conti:

1)

2)

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie verranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto. L'aggiudicatario si impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione

relativa ai suddetti conti.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E PENALI.

L'esecuzione del servizio è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni previste dalla Lettera di Invito e dal capitolato speciale di appalto. Le prestazioni e le modalità di intervento dovranno essere svolte, altresì, in conformità a quanto previsto dall'offerta tecnica presentata in sede di attribuzione dei punteggi.

Il referente per il Comune di Arezzo è il Direttore dell'Ufficio Servizi educativi e scolastici o suo delegato.

La direzione tecnica del servizio è del Direttore dell'Ufficio Servizi educativi e scolastici o suo delegato.

Il nominativo referente per i rapporti con l'Amministrazione comunale è _____; il nominativo referente per il coordinamento dei servizi per l'aggiudicatario è _____.

Nel caso venga espletato il servizio in modo difforme alle disposizioni di cui al presente contratto e relativi allegati, la Stazione Appaltante applicherà all'affidatario le penali indicate all'art. 12 del capitolato tecnico.

ART. 9 - RISOLUZIONE - RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento il contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, nonché di procedere all'esecuzione di ufficio del servizio a spese dell'affidatario. Il contratto può essere risolto ai sensi del combinato disposto dall'art 108 del Codice dei Contratti e dall'art. 1456 del Codice Civile, in particolare la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto nei casi espressamente indicati all'art. 14 ("risoluzione del contratto e recesso")

del capitolato tecnico.

Si applica infine la risoluzione del contratto per accertata inosservanza degli obblighi di cui al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo”, i quali, secondo quanto disposto dall’art. 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune”.

Il Comune di Arezzo si riserva il diritto di verificare in ogni momento la regolarità dello svolgimento del servizio da parte dell’affidatario. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà della Stazione Appaltante di affidare il servizio a terzi, con imputazione dell’affidatario inadempiente del maggior costo. Tali maggiori spese saranno prelevate dalla garanzia definitiva. L’esecuzione in danno non esime l’affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del presente contratto.

Il recesso (art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), fatto salvo quanto previsto dagli art. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del D.Lgs. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., è ammesso in qualunque momento per la Stazione Appaltante e diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, fissando un preavviso non inferiore a 20 giorni. Il recesso comporta per la Stazione Appaltante il pagamento del servizio eseguito, nonché il pagamento di una somma pari a 1/10 dell’importo del servizio non eseguito ai sensi dell’art.109

del D.Lgs.50/2016.

ART. 10 - GARANZIE PRESTATE DALL'APPALTATORE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha provveduto alla costituzione di una garanzia, così come indicato dall'art. 19 ("aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto") della Lettera d'invito tramite polizza fideiussoria n° _____ stipulata con _____ – Agenzia di _____ emessa in data _____ per l'importo di € _____ (_____) corrispondente al 5% (percentuale così quantificata in ragione del possesso da parte della _____ dell'importo contrattuale prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'accezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La polizza fideiussoria, anche se non materialmente allegata, viene controfirmata dalla ditta e conservata agli atti di questa Stazione Appaltante.

Il Comune è esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini ed alle bambine e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa.

In conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, il R.T.I. Cooperativa sociale Koiné (mandataria)/Coop. Progetto 5 (mandante) ha

provveduto a stipulare le seguenti coperture assicurative aventi validità per tutta la durata dell'appalto:

1) Polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi (compresi i bambini nel novero dei terzi) e prestatori d'opera n° _____ emessa in data

_____ da _____ – Agenzia: _____ a copertura di tutti i danni

che l'impresa, i suoi collaboratori o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto con i seguenti massimali:

- RCT € 3.000.000,00 unico per sinistro

- RCO € 3.000.000,00 per sinistro, limite per persona non inferiore ad € 1.500.000

Massimale per unico sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: € 3.000.000

2) Polizza infortuni n° _____ emessa in data _____ da _____

rivolta alla copertura dei bambini per tutte le attività didattiche svolte con massimale – a bambino – di € 100.000,00 per il caso morte e € 250.000,00 per invalidità permanente – di almeno € 5.000,00 per rimborso spese mediche.

L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.

Il subappalto è vietato. Inoltre è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 12 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Nell'ambito delle azioni preordinate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, il R.T.I. affidatario del presente contratto s'impegna a sottoscrivere, per accettazione, le clausole sottoelencate. Il contratto sottoscritto è soggetto a risoluzione automatica, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta le verifiche antimafia, effettuate successivamente alla stipula, abbiano dato esito interdittivo.

- Clausola n. 1 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca del subcontratto o subappalto ogni qualvolta sono comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la Stazione Appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94 c. 2 del D.Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di

prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi) ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 146 del c.c.

- Clausola n. 2 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)

L'Impresa contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'Imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p.,

319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli art. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346- bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Nei casi previsti alla “clausola n. 2” l’esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all’art. 32 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti accettano che il Comune di Arezzo sia il Titolare dei dati e che sia la Cooperativa Koiné che la Cooperativa sociale Progetto 5 che siano nominati Responsabile del trattamento, anche di eventuali ulteriori sub responsabili. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali comuni necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto di affidamento del servizio di prolungamento orario a.s. 2022/2023 nei servizi comunali dell’infanzia a gestione diretta (dal 26 settembre 2022 al 30 giugno 2023) e delle attività ludico ricreative nel mese di luglio 2023 (dal 03 al 28 luglio 2023) e si

impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*”) e delle istruzioni nel seguito fornite. Il Responsabile presenta garanzie sufficienti in termini di sicurezza dei dati comuni, di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. La finalità del trattamento consiste nella gestione delle attività di prolungamento orario (dalle 16 alle 17,30) nei servizi comunali dell’infanzia a.s. 2022/2023 (dal 26 settembre 2022 al 30 giugno 2023) e delle ludico ricreative nel mese di Luglio 2023 (dal 03 al 28 luglio 2023). Le categorie di dati trattati in virtù del rapporto contrattuale consistono in dati personali comuni e personali (es. dati anagrafici, condizioni di disabilità, dati inerenti lo stato di salute per allergie/intolleranze alimentari). Le categorie di interessati sono i bambini fruitori del servizio e coloro che ne esercitano la patria potestà. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione del servizio di accompagnamento;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle

persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non

autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non

conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il Responsabile si impegna

a cifrare i dati sensibili con modalità idonee.

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento

della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente

all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del

Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del

medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di

trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il

Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali,

mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità,

laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del

Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di

cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE;

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del

trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure

tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato

al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del

Regolamento UE.

Il Responsabile del trattamento può ricorrere a sub-Responsabili del

trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione

scritta del Titolare del trattamento. I sub-Responsabili del trattamento devono

rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile

iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina.

Spetta al Responsabile iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua o dei sub-Responsabili. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato

ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento o di suoi sub-Responsabili; il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a

campione senza preavviso. Il Responsabile si impegna a restituire tutti i dati personali del Titolare dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento.

Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”*. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GPDR) il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del RGPD) presentando istanza al seguente indirizzo privacy@comune.arezzo. Titolare del trattamento è il Comune di AREZZO, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 Arezzo tel. 05753770 - fax 0575377613 - PEC ([Posta Elettronica Certificata](mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it)): comune.arezzo@postacert.toscana.it Il Responsabile della Protezione dei

Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Arezzo (Piazza della Libertà n. 1, 52100, Arezzo; email: rpd@comune.aretzo.it; PEC: rpd.comunearetzo@postacert.toscana.it; Centralino: +39 05753770).

ART. 14 – DUVRI

Il DUVRI (Documento di valutazione dai rischi da interferenza) viene allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente o conseguente il presente contratto, il Foro competente è quello di Arezzo.

ART. 16- REGISTRAZIONE

Le spese di stipula del presente contratto sono a totale carico dell'affidatario.

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso e su richiesta di una delle parti.

Le spese conseguenti alla registrazione saranno a totale carico della parte richiedente.

Il presente atto redatto su supporto informatico non modificabile viene sottoscritto dalle parti mediante apposizione di valida firma digitale, e si compone di n..... (....) pagine dattiloscritte per intero e n..... (.....) righe nellapagina, escluse le firme, fino a qui.

Per il Comune di Arezzo

Dott. Anna Lisa Biagini

Per il R.T.I. Coop. Sociale Koiné /Coop. Progetto 5